



# Coperture Assicurative per i DIRIGENTI

AIG Europe SA

# LA RESPONSABILITÀ DEL DIRIGENTE PUBBLICO

## Le cinque responsabilità del pubblico dipendente



■ 1 CIVILE ■ 2 PENALE ■ 3 AMMINISTRATIVO CONTABILE ■ 4 DISCIPLINARE ■ 5 DIRIGENZIALE

## Le cinque responsabilità del pubblico dipendente: profili generali



Il pubblico dipendente nell'esercizio delle proprie funzioni, può astrattamente incorrere in cinque fondamentali responsabilità

Tipo di Responsabilità *	Conseguenze	Copertura Assicurativa	Chi la Stipula
Civile	Se arreca danni materiali e diretti a terzi, intranei o estranei all'amministrazione, o alla stessa p.a.	Polizza RC Generale	Ente
Amministrativa e contabile	Se arreca un danno erariale alla PA ovvero delle perdite patrimoniali dirette derivanti da attività amministrativo-contabile	Polizza Colpa Grave	Dipendente
Penale	Se delinque	Polizza Tutela Legale	Dipendente
Disciplinare	Se viola obblighi previsti dal CCNL, da legge o dal codice di comportamento di cui alla Legge n.190 del 2012	Polizza Tutela Legale	Dipendente
Di risultati - Dirigenziale	Se il personale dirigenziale non raggiunge i risultati posti dal vertice politico o si discosti dalle direttive dell'organo politico		



## Cos'è la Colpa Grave?



Nel nostro ordinamento non è definito il concetto di Colpa Grave e non essendoci un **confine netto una differenza marcata** tra Colpa Lieve e Colpa Grave, per **determinarne la gravità si valuta il comportamento concreto dell'esecutore.**

La Colpa Grave può configurarsi quando il Dipendente Pubblico è protagonista di **un errore molto grossolano** e madornale ossia quando risulta un evidente scostamento tra il **comportamento adottato** e quello **suggerito** ed è pertanto palese una **sprezzante trascuratezza dei propri doveri** o **quando l'evento dannoso era chiaramente prevedibile.**

E' una **grave negligenza, imprudenza, imperizia** o una **grave inosservanza di leggi e regolamenti** che il dipendente pubblico può porre in essere.

Si considerano la presenza degli elementi che causano il comportamento colposo:

1. **IMPRUDENZA** (*trasgressione delle norme dettate dalla ragione, con avventatezza ed esposizione di sé stessi o altri a pericolo, senza valutazione delle possibili conseguenze*);
2. **NEGLIGENZA** (*omissione del compimento di una azione doverosa o dell'adozione del necessario impegno, attenzione o interessamento nel compimento dei propri doveri*);
3. **IMPERIZIA** (*manca di abilità e della necessaria esperienza, soprattutto nell'esercizio di una professione*).



## Che conseguenze può avere?

In caso di danno erariale (quindi di danno al patrimonio economico dell'Ente di appartenenza), la Corte dei Conti può aprire un procedimento di responsabilità amministrativa e contabile a carico del dipendente pubblico coinvolto volto ad accertare la sussistenza o meno della colpa grave nell'operato del dipendente stesso.

### **Perché il Dipendente Pubblico è personalmente responsabile per colpa grave?**

Perché il Testo Unico del Pubblico Impiego prevede che, in caso di colpa grave, il dipendente è personalmente responsabile del pregiudizio economico causato all'Ente, che pertanto ha diritto di rivalersi nei suoi confronti.

## Perché CONFINTESA ha contratto una polizza che ASSICURA i singoli ISCRITTI?

La legge del 24 dicembre 2007 n.244 “finanziaria 2008”, sancendo la nullità del contratto assicurativo stipulato dall’ente di appartenenza per la RC Patrimoniale per Colpa Grave, ha di fatto ribadito che deve essere il singolo individuo a stipulare autonomamente la polizza.

CONFINTESA si è posta come obiettivo quello di fornire ai propri iscritti la soluzione assicurativa che dia piena risposta al problema con una polizza che risponde perfettamente alla norma ed alle attese dell’Iscritto.



**RC PATRIMONIALE**  
Colpa Grave  
I° Rischio



**RC PATRIMONIALE**  
Colpa Grave  
II° Rischio



**TUTELA**  
**LEGALE**

**Le polizze CONFINTESA sono state realizzate a tutela dell’Iscritto,  
Dirigente o Funzionario,  
analizzando dettagliatamente ruolo, compiti e responsabilità**



# RC PATRIMONIALE COLPA GRAVE



## RISCHI GARANTITI

### **Responsabilità Civile** e Professionale

- ✓ dalle **Perdite Patrimoniali cagionate a Terzi** involontariamente cagionate a terzi per colpa grave in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali svolte presso l'Ente indicato nella Scheda di Polizza, compresi i fatti dolosi e colposi commessi da persone di cui l'Assicurato stesso debba rispondere ai sensi di legge;
- ✓ dalle Perdite Patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

La copertura trova inoltre applicazione anche in caso di decesso dell'Assicurato, atteso che permane l'obbligo dell'Assicuratore di tenere indenni gli eredi dalle richieste di risarcimento avanzate dai terzi per Sinistri verificatisi durante il tempo della validità dell'Assicurazione, sulla base di quanto previsto al successivo Art. 3 Calcolo del Premio e garanzia postuma, ferme le prescrizioni previste dalla legg

## RISCHI GARANTITI

Responsabilità **Amministrativa** ed **Amministrativa – Contabile** per **Danni Erariali** che l'Assicurato sia tenuto a pagare,

- ✓ quale responsabile direttamente od in via di rivalsa, ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per Perdite Patrimoniali cagionate alla Pubblica Amministrazione, all'Ente di Appartenenza e/o all'Erario per colpa grave in conseguenza di azioni, omissioni, ritardi, commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché in conseguenza dell'attività di gestione di valori e beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione in qualità (giuridica o di fatto) di agenti contabili e/o consegnatari.
- ✓ dall'azione di rivalsa esperita nei confronti dell'Assicurato dalla Pubblica Amministrazione che abbia autonomamente risarcito il terzo, delle Perdite Patrimoniali involontariamente provocate dall'Assicurato stesso per colpa grave, in proprio od in concorso con altri

L'Assicurazione comprende inoltre le Perdite Patrimoniali ed i Danni Erariali che l'Assicurato, a seguito di azione della Corte dei Conti, sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte a terzi, all'Ente o Società di Appartenenza ed alla Pubblica Amministrazione in genere **a seguito di propri errori commessi con Colpa Grave accertata in via giudiziale**;

La copertura trova inoltre applicazione anche al caso di decesso dell'Assicurato, atteso che permane l'obbligo dell'Assicuratore di tenere indenni gli eredi dalle azioni, in sede di rivalsa, della Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di Appartenenza, per Sinistri o verificatosi durante il tempo della validità dell'Assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge



## INOLTRE, SONO COMPRESI

### ESTENSIONI DI COPERTURA GRATUITE

Responsabilità **Amministrativa** ed **Amministrativa – Contabile** per **Danni Erariali** che l'Assicurato sia tenuto a pagare,

- ✓ **Periodo di osservazione** Nel caso in cui alla scadenza dell'Assicurazione la Società o il Contraente/Assicurato dovessero decidere di non rinnovare la Polizza, il
- ✓ **Levata di protesti** L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniale cagionate a Terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti l'attività di levata protesti nel rispetto dei limiti e dei sottolimiti previsti in Polizza.
- ✓ **Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi** le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale annuo ed aggregato di Polizza come specificato nella Scheda di Polizza, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo annuo a carico dell'Assicurato
- ✓ **Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale:** L'Assicurato si impegna a coprire altresì le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del Personale.
- ✓ **Danni Patrimoniali e non Patrimoniali derivanti dall'attività di Protezione dei Dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e s.m.:** L'Assicurazione si impegna a indennizzare i Danni Patrimoniali e non Patrimoniali involontariamente cagionati a Terzi dall'Assicurato quale civilmente responsabile in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell'Assicurazione.

L'Assicurazione non copre:

- il trattamento di dati aventi finalità commerciali.
- la diffusione e il trasferimento dei dati personali ad altri soggetti.
- i danni non patrimoniali di cui all'art. 82 del GDPR di quelli di cui all'art. 2059 c.c.;
- le multe e le ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere.

- **Attività di rappresentanza:** Presso società qualificabili come “in house”:

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 6 lettera c) si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi di membro del CdA e/o Amministratore Unico svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in società qualificabili, come “in house” ai sensi del D.Lgs 175/2016 e/o come Aziende Speciali Pubbliche. La presente garanzia è prestata con un sottolimito di €250.000,00. (Su mandato del proprio Ente di Appartenenza Si precisa che l'Assicurazione vale per gli incarichi svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza presso altri Enti della Pubblica Amministrazione)

- ✓ **Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.:** A condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurato in funzione di:
  - “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
  - “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ **Copertura personale distaccato:** Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni

- ✓ **Acquisizioni in autonomia:** Premesso che l'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi del D.Lgs 50/2016 e smi all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
  - Affidamento diretto
  - Procedura negoziata
- ✓ **Perdite Patrimoniali derivanti dal Danno all'immagine dell'Ente:** L'Assicurazione copre anche le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dall'Assicurato al proprio Ente di Appartenenza o alla Pubblica Amministrazione in genere, dovute al Danno d'immagine che l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione in genere hanno subito a causa della condotta dell'Assicurato;
- ✓ **Custodia titoli e beni per le categorie professionali per cui tale prerogativa è richiesta per legge:** Sono comprese in garanzia le conseguenze derivanti dalla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dai clienti e, anche se derivanti da furto, rapina, incendio;
- ✓ **Responsabile unico del procedimento amministrativo:** A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di Polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Responsabile Unico del Procedimento Amministrativo svolta nell'Ente o negli enti per i quali è prestata la copertura
- ✓ **Attività di Commissario di Gara come previsto dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.:** A condizione che l'Assicurato sia in linea con i requisiti indicati dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni di polizza, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di Commissario di Gara svolta nell'Ente/negli Enti presso il/i quale/i è prestata la copertura e che risulta indicato nella Scheda di polizza. La garanzia vale anche su ente differente purchè svolta sempre su mandato dell'Ente indicato sulla Scheda di polizza.

## RISCHI ESCLUSI

**A titolo esemplificativo, ma non limitativo, l'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:**

- fatti dolosi commessi dall'Assicurato;
- Smarrimento, deterioramento, distruzione, furto, rapina o incendio di denaro, preziosi o titoli al portatore
- **Dani materiali;**
- **Attività svolta dal dipendente o amministratore quale componente di organi di amministrazione o di controllo di altri Enti della PA e/o enti privati;**
- **Responsabilità assunte volontariamente all'assicurato al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non, derivategli dalla stipulazione, rinnovo, proroga e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché controversie derivanti dalla mancata ripartizione dell'onere di pagamento dei premi assicurativi;**
- **Calunnia, ingiuria, diffamazione;**
- **Investimenti di Enti Pubblici finalizzati alla ripianazione dei deficit finanziari;**
- **Tattamento di dati aventi finalità commerciali;**
- **Diffusione e trasferimento dati personali;**
- **Danni non patrimoniali di cui agli artt. 11 e 15 del D.Lgs 196/2003 e di quelli di cui all'art. 2059 c.c.;**
- **Multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato o alle persone di cui o con cui l'Assicurato deve rispondere;**
- **Per fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato e/o denunciate prima dell'inizio dell'efficacia della copertura**
- **Attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio;**



<b>Polizza Dirigenti I° e II° Rischio</b>	
<b>INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE</b>	L'assicurazione vale per <b>le richieste di risarcimento presentate</b> per la prima volta all'Assicurato nel <b>periodo di efficacia dell'assicurazione</b> a condizione che tali richieste siano <b>conseguenti a comportamenti colposi posti in essere:</b>
<b>RETROATTIVITÀ</b>	<b>Retroattività: illimitata</b>
<b>POSTUMA</b>	Nei <b>5 anni</b> successivi alla cessazione dell'assicurazione nel caso di pensionamento o morte dell'Assicurato, o di cessazione per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa, escluso il periodo di retroattività



# OBBLIGHI DELL'ASSICURATO E DELL'IMPRESA



## **Cosa fare in caso di sinistro?**

- Denuncia di sinistro: In caso di Sinistro, l'Assicurato deve inviare Denuncia di Sinistro, anche a mezzo telefax, entro 30 (trenta) giorni da quando è venuto a conoscenza di una "Richiesta di Risarcimento e/o Circostanze".  
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (Art. 1915 del Codice Civile).

## **Dichiarazioni inesatte o reticenti**

- Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato che si riferiscono a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C. Italiano, unicamente in caso di dolo.



# TUTELA LEGALE

## COPERTURA TUTELA LEGALE



Opzione con pagamento di un premio aggiuntivo pari a :

### TUTELA LEGALE:

	<b>Massimale € 10.000,00 per sx e € 20.000,00 per anno</b>	<b>Massimale € 20.000,00 per sx e € 40.000,00 per anno</b>	<b>Massimale € 40.000,00 per sx e € 80.000,00 per anno</b>
<b>Premio</b>	€ 60,00	€ 75,00	€ 120,00

	<b>Polizza Dirigenti</b>
<b>INIZIO E TERMINE DELL'ASSICURAZIONE</b>	L'Assicurazione vale per tutelare l'Assicurato in seguito a <b>notifiche penali, civili e amministrative</b> da questi <b>ricevute per la prima volta durante il Periodo Assicurativo in corso e denunciate</b> all'Assicuratore/Società durante lo stesso periodo, a condizione che siano <b>conseguenza di comportamenti colposi posti in essere</b> non oltre il periodo di garanzia retroattiva:
<b>RETROATTIVITÀ</b>	<b>ILLIMITATA</b>
<b>POSTUMA</b>	Nei <b>5 anni</b> successivi alla cessazione dell'assicurazione nel caso di pensionamento o morte dell'Assicurato, o di cessazione per qualsiasi motivo tranne licenziamento per giusta causa



### Spese Assicurate

La Società, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi. Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un Legale incaricato della gestione Sinistro/Caso Assicurativo;
  - le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico d'ufficio e/o di un consulente tecnico di parte e di periti purché scelti in accordo con la Società;
  - le Spese di Giustizia;
  - le spese processuali nel processo penale ex art. 535 c.p.p.;
  - le spese per la registrazione degli atti giudiziari (la registrazione delle sentenze, anche nel caso in cui la parte soccombente non adempia **(in tal caso la Società effettuerà il recupero mediante il diritto di surroga)**;
  - il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari **se non ripetuto dalla controparte**;
  - le eventuali spese del Legale di controparte, **nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato o di Transazione autorizzata dalla Società**;
  - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
  - le spese attinenti l'esecuzione forzata;
  - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta**;
- E' garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.**



### CASI ASSICURATI

#### 1) Difesa per Responsabilità Amministrativa e amministrativa-Contabile.

Sono garantite le spese per sostenere la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di **Responsabilità Amministrativa, Contabile** per colpa nei confronti dell'Assicurato o in caso di Archiviazione per mancanza del Danno. **Nei casi di Archiviazione in istruttoria le garanzie sono operanti con Franchigia pari ad € 2.500,00.**

Qualora l'Assicurato abbia ottenuto l'applicazione dell'istituto del "rito abbreviato" la garanzia sarà operante con un sottolimito di € 3.000,00 senza, l'applicazione di alcuna franchigia.

La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione (audizione, procedimento cautelare, ecc)

#### 2) Difesa Penale

Sono garantite le spese per la difesa nei Procedimenti Penali per:

- **delitti colposi** e contravvenzioni, ivi comprese le ipotesi di remissione di querela, patteggiamento, amnistia, indulto e prescrizione per decorrenza dei termini.
- **delitti dolosi** ascritti all'assicurato purché **l'Assicurato venga assolto con sentenza definitiva, derubricazione a reato colposo**, sia intervenuta archiviazione per infondatezza o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

E' escluso il cd "patteggiamento".

**La garanzia è prestata con una Franchigia di € 2.500,00 per Sinistro/Caso Assicurativo.**



## CASI ASSICURATI

### 3) Difesa civile:

Qualora esista e sia operativa altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità civile e/o Amministrativo/Amministrativo-Contabile dell'Assicurato, la presente Polizza, nei limiti delle prestazioni e del Massimale garantito, opera in secondo Rischio ovvero dopo l'esaurimento del Massimale dovuto dall'assicuratore di Responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi la presente Polizza, nei limiti del Massimale, delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera a primo Rischio. La Copertura Assicurativa è esclusa per controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali.



## LIBERA SCELTA DEL LEGALE

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente un unico Legale che deve essere iscritto presso:

- il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia/procedimento oppure
- il foro del luogo di residenza dell'Assicurato L'Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del Legale può chiedere alla Società di indicare il nominativo di un Legale al quale affidare la tutela dei propri interessi.

L'Assicurato è tenuto a conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### **ATTENZIONE:**

Prima di conferire l'incarico ad un legale, l'Assicurato deve informare la compagnia assicuratrice **AIG Europe** (anche tramite il **Broker Lead Broker & Consulting Srl – Viale Giulio Cesare N° 6 – 00192 - Roma Tel. 06-3200453 Pec leadbroker@pec.it**) che provvederà, in tempi congrui a comunicare il benessere dall'Assicuratore.

In caso contrario, e salvo che venga comprovata l'effettiva necessità e l'indifferibile urgenza del conferimento dell'incarico, restano a suo carico gli oneri relativi

## COPERTURA DI TUTELA LEGALE – RISCHI ESCLUSI

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, la Copertura assicura non è prestata:

- per responsabilità assunte dall' Assicurato al di fuori della Carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento dei propri incarichi e mansioni presso l'Ente di Appartenenza
- in materia di successioni e donazioni;
- in materia di diritto amministrativo, fiscale e/o tributario salvo diano luogo ad un procedimento per l'accertamento di eventuale Responsabilità Amministrativa Contabile;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; fatti conseguenti a calamità naturale;
- in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale;
- per controversie e procedimenti relative a rapporti tra soci e/o amministratori anche in caso di operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- controversie derivanti dalla proprietà, circolazione o guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aeromobili;
- per fatti relativi ad inquinamento o disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- per fatti dolosi delle persone assicurate
- per procedimenti avviati prima della data di prima adesione previsto in Polizza;
- per adesione alla class action;
- per vertenze contrattuali, comprese quelle con la Società;
- per Sinistri/Casi Assicurativi relativi a fattispecie ed eventi avvenuti prima della data di Retroattività indicata nella Scheda di Polizza nonché relativi ad errori o presunti errori professionali di cui l'Assicurato abbia avuto notizia/notifica certa prima della prima adesione alla presente Polizza ossia la prima data di attivazione con AIG Europe S.A. se in presenza di rinnovi senza soluzione di continuità.



## ***COPERTURA DI TUTELA LEGALE – SPESE NON ASSICURATE***

**La Società non si assume il pagamento di:**

- multe, ammende e sanzioni in genere.
- spese collegate all'esecuzione di pene detentive ed alla custodia di cose.
- spese per risolvere una controversia senza che la Società abbia preventivamente autorizzato la Transazione e la divisione delle Spese Legali alle parti coinvolte.
- qualsiasi spesa originata dalla Costituzione di Parte Civile del terzo quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale.
- spese per procedimenti penali promossi dall'Assicurato e per la remissione della querela.
- i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'Avvocato che stabiliscono compensi professionali.



